



Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica

Enti Locali ed Edilizia abitativa

Via Vannetti, 32 – 38122 TRENTO

P +39 0461 492605

F +39 0461 499263

@ ass.urbanistica_entilocali@provincia.tn.it

pec ass.urbanistica_entilocali@pec.provincia.tn.it

Trento, **19 giugno 2017**

Prot. n. A041- **340887** / 2017

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA'
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. Martino
LORO SEDI

Oggetto: legge provinciale recante “Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici e turismo”, promulgazione ed entrata in vigore.

La legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2017 recante “Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici e turismo”, approvata dal Consiglio provinciale il 7 giugno scorso, è stata pubblicata sul BUR il 16 giugno 2017 – Supplemento n. 3, ed è entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Questo nuovo provvedimento legislativo rappresenta un intervento di assestamento della legge provinciale per il governo del territorio 2015, resosi necessario sia in ragione di obblighi di adeguamento a sopraggiunte normative statali, come ad esempio in materia di semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica, sia per rafforzare e meglio precisare, in alcuni casi, i contenuti stessi della legge alla luce di due anni di prassi applicativa.

Unitamente al regolamento urbanistico edilizio provinciale, entrato in vigore il 7 giugno 2017, essa completa il quadro di riferimento in materia di urbanistica e di paesaggio.

Anche il contenuto di queste norme integrative è stato discusso e approfondito con il cosiddetto “Tavolo permanente dell’Urbanistica”, costituito con la partecipazione di tutti i portatori di interesse del settore, oltre che, naturalmente, aver acquisito i prescritti pareri del Consiglio delle autonomie locali e della III Commissione del Consiglio provinciale.

E' prevista in tempi brevi l'approvazione da parte della Giunta provinciale della nuova modulistica, prevista dall'articolo 66 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e della deliberazione sul piano colore, prevista dall'articolo 28 del medesimo regolamento.

Provincia autonoma di Trento

Si fornisce di seguito una breve guida alle norme più significative, innovate con la legge provinciale n. 3 del 2017.

Anche questa circolare è consultabile sul sito internet del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio all'indirizzo <http://www.urbanistica.provincia.tn.it>.

Come anticipato in sede di entrata in vigore del regolamento, data la particolare complessità della materia e l'innovazione dell'impostazione adottata, le modifiche apportate alla legge provinciale per il governo del territorio e il regolamento urbanistico-edilizio provinciale saranno in ogni caso oggetto di ulteriori approfondimenti, anche di natura formativa.

Cordiali saluti

- *Carlo Daldoss* -

All.ti: c.s.

Legge provinciale n. 3 del 2017 recante

“Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici e turismo”

Sintesi delle più significative norme novellate della legge provinciale per il governo del territorio 2015

La legge provinciale per il governo del territorio 2015, entrata in vigore nell'agosto del 2015, ha innovato complessivamente la disciplina urbanistica ed edilizia, nell'ottica del recupero del patrimonio edilizio esistente, della qualificazione del paesaggio e della semplificazione dei procedimenti.

La legge ha in particolare introdotto specifiche disposizioni, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio, per orientare gli interventi di trasformazione del territorio verso la riduzione del consumo di suolo, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, esecutivo della legge, è entrato in vigore il 7 giugno 2017 ed ha anticipato di poco l'approvazione di questa legge da parte del Consiglio provinciale che, in coerenza con gli obiettivi di monitoraggio degli effetti della legge provinciale del 2015, risponde alla necessità, a due anni dalla sua entrata in vigore, di introdurre delle norme specifiche di alcuni istituti.

Inoltre, l'approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, ha introdotto alcune novità in materia di interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui si è tenuto conto.

Le modificazioni approvate con questa legge parzialmente integrativa, tese a specificare e chiarire le norme vigenti, e la cui necessità è stata come detto per lo più messa in evidenza dalla prassi applicativa, non incidono sugli obiettivi della legge che rimangono confermati, ma sono finalizzate ad assicurare maggiore sistematicità e coerenza alle disposizioni normative anche regolamentari.

Questa legge, oltre a proporre minimi interventi correttivi di disposizioni già vigenti e perfezionamenti di tecnica legislativa, integra, ad esempio, la disciplina dei piani attuativi con riferimento con specifiche disposizioni in ordine alla scadenza delle previsioni e alla scadenza dei medesimi piani attuativi, al fine della ripianificazione delle aree interessate, anche con riguardo a previsioni e piani in regime della abrogata legge provinciale n. 22 del 1991.

In materia di spazi di parcheggio vengono meglio specificati i casi di esonero, la superficie di riferimento e sono riportate nella legge le disposizioni regolamentari vigenti riguardanti le dotazioni di parcheggio del sistema piste-impianti da sci.

In materia di contributo di costruzione vengono specificate le norme per il calcolo del contributo di costruzione nel caso degli interventi di recupero ed alcuni ulteriori casi di esenzione.

Per entrambi gli istituti, standard di parcheggio e del contributo di costruzione, la legge dispone il passaggio dalla superficie utile lorda alla superficie utile netta quale superficie da considerare per il calcolo, già contenuto peraltro nel regolamento di esecuzione.

Rilevante, in tema di contributo di costruzione, la norma che dispone che nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale. Questa riduzione del contributo di costruzione si applica anche agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111 anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo.

Sempre in tema di contributo di costruzione, significativa è inoltre la norma che prevede che in ragione dell'esenzione riconosciuta per la prima abitazione, ai sensi del comma 1 lettere b), c), e d), il comune riconosce all'acquirente una somma pari al contributo corrisposto dal soggetto che ha richiesto il titolo edilizio, quando l'acquisto è stato tavolarmente iscritto entro un anno dal rilascio del certificato di agibilità e quando l'acquirente è in possesso dei requisiti previsti per la prima abitazione.

Le norme sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica sono riviste per assicurare maggiore chiarezza e organicità del testo, anche alla luce delle novità introdotte a livello statale. Sono integrate le disposizioni riguardanti il coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali con specifico riferimento agli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e gli impianti di telecomunicazioni.

Viene rivista la definizione della categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, per assicurare maggiore coerenza rispetto a quelli di nuova costruzione; viene al contempo chiarita la competenza della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC) in ordine ai pareri sulla qualità architettonica resi sui medesimi interventi di ristrutturazione edilizia.

In materia di titoli edilizi, viene introdotta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), in coerenza con le vigenti norme statali del T.U. in materia edilizia, modificato dai cd. decreti "Madia".

Legata ai titoli edilizi e alle autorizzazioni paesaggistiche la specificazione della disciplina della informatizzazione e digitalizzazione della documentazione che può trovare applicazione immediata qualora comuni e comunità siano dotate delle necessarie dotazioni informatiche.

Vengono infine reintrodotti gli obblighi particolari di tutela e cura del decoro urbano, ora estesi alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale del paesaggio, a carico dei proprietari degli immobili.

Da ultimo, con la legge provinciale n. 3 del 2017 è stato integrato l'articolo 86, comma 3, lettera b) della l.p. n. 1/2008, disponendo che l'incremento volumetrico determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, non trova applicazione agli edifici soggetti a restauro e a risanamento conservativo nonché agli edifici di pregio storico-architettonico specificamente individuati dal PRG.

Di seguito un commento sintetico dell'articolato, riferito alle norme della legge provinciale per il governo del territorio 2015, così come novellate dalla legge provinciale n. 3 del 2017.

Articolo 3 novellato (Definizioni)

Introduce all'articolo 3 (Definizioni) della legge provinciale per il governo del territorio il riferimento alla superficie utile netta (SUN), in aggiunta alla già prevista superficie utile lorda (SUL) per la definizione degli indici urbanistici. La definizione è necessaria in relazione alla disciplina degli standard di parcheggio e del contributo di costruzione.

Articolo 7 e 107 novellati (pareri CPC)

L'articolo 7 specifica le competenze della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC), in relazione all'espressione del parere sulla qualità architettonica e dell'autorizzazione paesaggistica previsti nei casi di interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di edifici del patrimonio storico anche di carattere sparso specificamente assoggettati a detta categoria di intervento ed in relazione al parere reso sulle opere pubbliche di comuni e comunità.

La norma prevede che in particolare che la CPC si esprima sulle demolizioni e ricostruzioni del 50% dell'altezza delle murature perimetrali di edifici del patrimonio storico anche di carattere sparso specificamente assoggettati a detta categoria di intervento.

Prevede inoltre che la CPC si esprima parere obbligatorio e vincolante sulla qualità architettonica, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.

All'articolo 107 è introdotto il parere delle CPC sulle ricostruzioni tipologiche o filologiche.

Articolo 11 novellato (Informatizzazione)

L'articolo 11 (Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie) della legge provinciale novellato prevede che la domanda di permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica o la SCIA, nonché la documentazione progettuale necessaria, siano presentate nel solo formato digitale, nel rispetto dei requisiti e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui all'articolo 74, a condizione che il comune o la comunità sono dotati degli strumenti informatici necessari per garantire lo scambio di comunicazioni con i cittadini e la gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria in materia edilizia e di tutela del paesaggio in modo esclusivamente telematico.

Articolo 18 novellato (Consumo suolo)

L'articolo 18, con cui la legge provinciale per il governo del territorio ha introdotto l'importante principio teso alla riduzione del consumo di suolo e al recupero del patrimonio edilizio esistente, è stato rafforzato rispetto ai compiti di valutazione che spettano ai comuni nel caso di individuazione di nuove aree destinate all'insediamento.

Con le stesse finalità sono integrati gli articoli 23 e 24 relativi ai contenuti dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali.

Articolo 39 novellato (Varianti PRG)

L'articolo 39 (Varianti al PRG) specifica i termini ed armonizzandoli previsti per la procedura semplificata di approvazione delle varianti al PRG.

Articoli 45, 48, 51, 54 e 55 novellati (Piani attuativi)

In sintesi le modifiche più significative.

In particolare la modifica all'articolo 45 è diretta a prevedere espressamente l'obbligo di ripianificazione quando il PTC e il PRG stabiliscono che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, anche assoggettate a piano attuativo d'iniziativa privata, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, ed esse cessano di avere efficacia; in tal caso le aree interessate da tali previsioni sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato ed entro diciotto mesi dalla data di cessazione dell'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG il comune è tenuto a definire la nuova disciplina delle aree interessate; la ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

Le modifiche apportate all'articolo 48 della legge provinciale vigente specificano che la misura dell'indennizzo spettante al proprietario, nel caso di reiterazione del vincolo finalizzato all'espropriazione, è determinata dal comune con proprio provvedimento in luogo della vigente norma che riconduce tale onere alla variante al PRG.

L'articolo demanda al regolamento provinciale urbanistico-edilizio l'individuazione delle attività e degli interventi ammessi nelle aree soggette a vincolo espropriativo.

L'articolo si conclude prevedendo che gli interventi previsti dal PRG nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione solo se è previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale.

La modifica all'articolo 51 rende espresso l'obbligo di deposito e pubblicità dei piani attuativi.

La modifica all'articolo 54 rende espressi e specifica gli effetti del decorso inutile del termine per l'attuazione dei piani attuativi e degli obblighi che ne derivano.

In particolare viene previsto che la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani attuativi di iniziativa privata e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione nel loro termine di efficacia, consente la realizzazione, anche dopo la scadenza del piano, degli interventi edilizi previsti nel piano medesimo se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, del regolamento edilizio comunale e della normativa urbanistica ed edilizia vigenti al momento del rilascio o della presentazione del titolo abilitativo edilizio e ad apportare eventuali varianti ai medesimi. Decorso i termini di efficacia del piano senza che siano state interamente realizzate le opere di urbanizzazione e interamente assolti gli obblighi da parte del privato, il piano attuativo diventa inefficace per la parte non ancora eseguita. In tal caso entro diciotto mesi deve essere predisposto un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.

Per i piani attuativi pubblici o misto pubblici privati, la mancata realizzazione, nel loro termine di efficacia, delle opere di urbanizzazione e degli interventi di interesse pubblico previsti determina l'inefficacia del piano.

Infine è previsto che non sono soggetti a decadenza i piani attuativi per specifiche finalità riguardanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale, in ragione del vincolo di destinazione dettato dal PUP sulle relative aree.

La modifica all'articolo 55 prevede che determinate modifiche non sostanziali possono essere effettuate in fase di esecuzione del piano senza richiedere una variante, quando queste modifiche non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul dimensionamento dei singoli interventi edilizi e su quello globale e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico.

Articolo 60 novellato (Spazi di parcheggio)

L'articolo è riorganizzato nei contenuti rispetto agli approfondimenti condotti con il regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Sono definite le fattispecie di esonero dall'obbligo di reperire gli spazi di parcheggio ed è introdotta la superficie utile netta (SUN) alla base del calcolo dello standard di parcheggio, che verrà specificato dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

L'articolo prevede inoltre che la dotazione dei parcheggi necessaria per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio delle piste da sci o di sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti, è determinata sulla base di uno specifico studio, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Demanda al comune la facoltà di disapplicazione della disciplina della monetizzazione in caso di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale per le finalità di interesse collettivo perseguite e comunque nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il consiglio comunale può inoltre autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti e disporre il diverso utilizzo per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate alcune condizioni ed infine viene previsto che al fine di assicurare coerenza e integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta e attuando il criterio della mobilità sostenibile, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di vendita esistenti localizzati in aree soggette a piani di limitazione del traffico dei veicoli o comunque a piani di mobilità alternativa, il comune può riconoscere l'esenzione totale o parziale dagli standard di parcheggio, sulla base di una convenzione con gli interessati intesa a stabilire, in coerenza con i predetti piani di gestione del traffico e di mobilità alternativa, le eventuali quantità minime di parcheggio, anche mediante l'eventuale utilizzo di parcheggi pubblici.

Articolo 64 novellato (Autorizzazione paesaggistica)

Viene riscritto l'articolo 64 (Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica) allo scopo di consentirne una più facile lettura, tenuto conto anche delle novità introdotte a livello statale in materia di autorizzazione semplificata.

Nel caso di interventi soggetti sia ad autorizzazione paesaggistica che all'autorizzazione prevista in materia di beni culturali, se l'intervento non è sottoposto all'organo consultivo di cui all'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003, il soprintendente acquisisce il parere paesaggistico dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio.

Articolo 74 novellato (Regolamento edilizio comunale e piano colore)

Vengono specificati i contenuti del regolamento edilizio comunale al fine di dare coerenza al testo di legge, in particolare in materia di criteri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di piano colore. Questo articolo allinea infine la definizione di "certificato di agibilità" vigente con quella di nuova introduzione statale di "segnalazione certificata di agibilità".

Articolo 77 novellato (Ristrutturazione edilizia)

Vengono specificate le categorie di intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, disciplinate dall'articolo 77 della legge provinciale vigente.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente. Sono inoltre specificati gli interventi di ampliamento compresi nella definizione di ristrutturazione edilizia, tra cui:

l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109;

la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;

l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente.

È inoltre chiarito che rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia i seguenti interventi di demolizione e ricostruzione:

la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;

l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento.

L'articolo specifica poi gli interventi di nuova costruzione che sono quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f).

Infine viene espressamente indicato che negli interventi di recupero sono compresi anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Articolo 78 (Interventi liberi), articolo 80 (Permesso di costruire) e articolo 85 (SCIA) novellati

Questo articolo dettaglia maggiormente alcune tipologie di intervento libero previste dall'articolo 78, comma 2 della legge provinciale vigente, tra le quali, in particolare, le strutture prefabbricate di carattere precario.

Vengono ricondotti a permesso di costruire gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, oggi soggetti a SCIA.

Articolo 78 bis (CILA)

Recependo l'analogo istituto di nuova introduzione a livello statale, questo nuovo articolo introduce la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); a questa comunicazione sono assoggettati gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi, tra quelli soggetti a permesso di costruire e tra quelli soggetti a SCIA.

Articolo 87 novellato (Contributo di costruzione)

L'articolo 87 modificato contiene norme di specificazione e di raccordo con il

regolamento urbanistico-edilizio provinciale in tema di esenzione dal contributo di costruzione; demanda al regolamento la definizione delle ipotesi di riduzione ed esenzione dal contributo di costruzione ulteriori a quelle previste da questa legge.

Prescrive che la residenza, stabilita in corrispondenza della prima abitazione ai fini dell'articolo 87, comma 4, vada mantenuta per dieci anni.

Articolo 88 novellato (Riduzione del contributo di costruzione)

Prevede che in caso di demolizione e ricostruzione di volumi esistenti o di contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo sedime o su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico-funzionale. Questa riduzione del contributo di costruzione si applica anche agli interventi previsti dagli articoli 107, 109, 110 e 111 anche se la ricostruzione non è conseguente alla demolizione nell'ambito di un intervento edilizio unitario soggetto a un unico titolo. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

Articolo 90 novellato (Esenzione dal contributo di costruzione)

La norma converte in SUN i limiti dei metri quadrati di riferimento per ciascuna fattispecie. Estende inoltre l'esenzione dal contributo di costruzione anche ai parcheggi, anche coperti, compresi gli spazi di manovra, collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza ed introduce l'esenzione per manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), delle norme di attuazione del PUP.

Articolo 90 bis (Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione)

Prevede che ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata. L'applicazione di questo articolo è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dall'acquisto. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti, anche mediante controlli a campione.

Articolo 92 novellato (Varianti in corso d'opera)

Vengono chiarite le fattispecie delle varianti in corso d'opera, anche rispetto alle norme del regolamento di esecuzione.

Articolo 93 novellato (Ultimazione lavori e certificato di agibilità)

E' sostituita la denominazione di certificato di agibilità in segnalazione certificata di agibilità, in coerenza con le altre modifiche del testo, in recepimento della normativa statale.

Articolo 99 novellato (Deroga per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali)

Specifica che agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga non si applica il procedimento della deroga, restando la competenza esclusivamente comunale.

Articolo 108 bis (Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio)

Questo articolo reintroduce alcune norme in materia di decoro già previste dalla legge urbanistica provinciale 2008 e quindi introduce il nuovo articolo 108 bis (Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio) che prevede in particolare che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e osservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e del paesaggio. In caso d'inosservanza di tali obblighi e divieti previsti il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine. Il comune può specificare tali obblighi con specifico regolamento e può adottare ordinanze contingibili e urgenti, nonché determinare le sanzioni relative. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia.

Articolo 110 novellato (Riqualificazione urbana)

Questo articolo specifica gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 110 della legge provinciale vigente, prevedendo che nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli che interessano più edifici e le relative aree pertinenziali, individuati da piani di riqualificazione urbana.

L'articolo prevede che la deliberazione di approvazione del piano di riqualificazione urbana fissi gli obiettivi di interesse pubblico da perseguire con gli interventi di ristrutturazione urbanistica e stabilisce gli incrementi di volume urbanistico o di SUN ammessi, nel limite massimo del 20 per cento, rispetto ai parametri fissati dal PRG.

Articolo 112 novellato (Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura)

Questo articolo integra l'articolo 112) demandando al regolamento urbanistico-edilizio provinciale la competenza a specificare i parametri di densità fondiaria e stabilisce che nelle aree destinate all'agricoltura sono ammessi anche gli allevamenti di animali d'affezione a fini commerciali.

Articolo 114 novellato (Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole)

L'articolo integra le disposizioni per la realizzazione di impianti di biogas, chiarendo che detti interventi sono assoggettati all'autorizzazione della sottocommissione della CUP e subordinando la variante al PRG o la deroga urbanistica per la loro previsione a forme di informazione e di partecipazione.

Articolo 118 bis (Disposizioni per le aree interportuali, aeroportuali e portuali)

L'articolo integra le attività ammesse nelle aree interportuali e, in analogia a quanto consentito nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, dispone che, anche senza specifica previsione urbanistica, vi possono essere insediati servizi e impianti di interesse collettivo e strutture di servizio comuni agli insediamenti.

Articoli 121 e 122 novellati (Norme transitorie)

Questi articoli integrano l'articolo 121 (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio), dettando ulteriori norme transitorie per i piani attuativi e in materia di spazi di parcheggio. Con l'articolo 122 (Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente) è introdotta una norma transitoria per gli interventi di ristrutturazione edilizia, prevedendo che continuano a trovare applicazione le norme del PRG vigenti alla data di entrata in vigore della l.p. n. 15/2015, che ammettono ampliamenti volumetrici o di superficie utile degli edifici esistenti, anche se superiore al limite del 20 per cento del volume originario.

LFR